

**AS1176 - INCENTIVI ALL'IMPIEGO DI BIOMASSE RESIDUALI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE E DI
BIOCARBURANTI**

Roma, 4 marzo 2015

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Ministro dello Sviluppo Economico

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, l'Autorità), nella sua riunione del 18 febbraio 2015, ha ritenuto di formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni sulle possibili distorsioni concorrenziali nel mercato della sansa di oliva vergine dovute all'applicazione della normativa nazionale di cui al Decreto 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico e al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di incentivi all'impiego di biomasse residuali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e di biocarburanti.

Il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha recepito a livello nazionale la direttiva 2009/28/CE (c.d. *Renewable Energy Directive*, "RED") che prevede il raggiungimento entro il 2020 da parte dell'Unione Europea dell'obiettivo di copertura di almeno il 20% del proprio fabbisogno energetico tramite il ricorso all'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, la RED ha stabilito che in ciascuno Stato membro almeno il 10% del consumo energetico complessivo destinato ai trasporti sia soddisfatto entro l'anno 2020 con l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili tra cui anche la biomassa. In particolare, l'art. 21, comma 2, della RED ha previsto che *"il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri carburanti"*. Tale meccanismo, comunemente indicato come *double counting*, costituisce un significativo incentivo al ricorso a determinate materie per soddisfare il bilancio energetico dei trasporti nei diversi Stati membri, ai quali è stata tuttavia lasciata ampia discrezionalità nell'individuare più precisamente le materie cui riconoscere tale incentivo. Recentemente la Commissione Europea ha inteso però chiarire che le biomasse debbono essere impiegate per scopi energetici solo qualora non esistano sbocchi di mercato alternativi, sancendo il cosiddetto principio di utilizzo "a cascata" di tali prodotti¹.

Sul piano nazionale, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di copertura di almeno il 10% del consumo energetico destinato al settore dei trasporti tramite energia rinnovabile, il Legislatore ha previsto un obbligo di miscelazione dei carburanti tradizionali con una quota minima di biocarburanti prodotti a partire dalle biomasse (art. 33, comma 4, del Decreto Legislativo n.

¹ Commissione UE, Comunicazione al Parlamento europeo "Per una rinascita industriale europea" - COM (2014)14 final - del 22 gennaio 2014.

28/11). Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo ha trasposto il criterio del *double counting* introdotto dalla RED nel quadro normativo nazionale stabilendo che “*il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri [...] che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti [...] è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti*”. Tale formulazione della norma consente di includere anche la sansa di oliva nella lista delle materie incentivate con il meccanismo del *double counting*.

In maniera più esplicita, il Decreto 6 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, di attuazione all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 28/11 - recante le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili - ha incluso, all'Allegato 1, Tabella 1.A, punto 3, “*i sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata)*” tra i “*sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto*”.

A questo proposito, l'Autorità ritiene che l'inclusione, tra le materie destinatarie di incentivi economici per la produzione di energia rinnovabile e biocarburanti, della sansa di oliva possa generare delle rilevanti distorsioni sui mercati dei prodotti per i quali si utilizza la sansa come fattore produttivo. La sansa di oliva costituisce infatti un sottoprodotto della lavorazione dell'olio di oliva che ha modalità di impiego alternative a quello energetico, ad esempio per la produzione dell'olio di sansa. Gli incentivi economici riconosciuti per l'utilizzo della sansa a fini energetici potrebbero comportare dunque una crescita artificiosa dei prezzi della sansa, turbando le condizioni di approvvigionamento degli altri settori industriali (in modo particolare quello alimentare) che ricorrono alla stessa materia prima.

Questa valutazione sull'effetto distorsivo dell'incentivazione per l'uso energetico della sansa è peraltro in linea con il principio dell'utilizzo a cascata delle biomasse indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM (2014)14 *final*, in base alla quale è opportuno indirizzare tali prodotti verso l'impiego energetico solo qualora non vi siano sbocchi di mercato alternativi.

L'Autorità è già intervenuta in passato per segnalare la preferibilità, dal punto di vista concorrenziale, dell'individuazione di regimi di incentivazione per la produzione di energia da biomasse che trovino applicazione per i soli rifiuti e sottoprodotti che non abbiano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia². Sotto tale prospettiva, si intende pertanto reiterare la proposta di emendamento dell'articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/11 nel senso sopra indicato, auspicando altresì una modifica dell'Allegato 1, Tabella 1.A, punto 3, del Decreto 6 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di eliminare il riferimento generico alle sanse nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² Cfr. segnalazione AS933 del 26 aprile 2012, *Applicazione di incentivi all'immissione di biocarburanti realizzati dal grasso animale* e AS102 del 23 ottobre 1997, *Riutilizzo delle biomasse per la produzione di energia*.